



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 30, del mese di Settembre alle ore 16:40, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 35575/2016 DECRETO N. 113

COMUNE DI CESENA. "VARIANTE AL P.R.G. 2000 - N. 2/2016 - OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE, ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 29 DEL 28.04.2016 AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. N.20/2000 E SS.MM.II. E DELL'ART.15 DELLA L.R. N.47/78 E SS.MM.II.", CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. N.47/1978 E SS.MM.II.: FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.. DECISIONE IN MERITO ALL'ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART.1 2 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..

IL PRESIDENTE

Su proposta del Segretario Generale, in sostituzione del Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale;

Vista la Variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Cesena, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/04.2016, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., denominata Variante al PRG 2000 – 2/2016, trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 14.06.2016 e assunta al prot. n. 23703 in medesima data (Fascicolo n. 2016/07.04.01/18);

Premesso che il Comune di Cesena è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. con deliberazioni n. 55283/348 del 29.07.2003, n. 22633/95 del 29.03.2005 e n. 165/41709 del 08.05.2007 e successive Varianti speciali;

Visto che la variante è inerente a modifiche cartografiche e apposizione dei vincoli espropriativi e/o loro riapposizione/reiterazione per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse;

Preso atto che la Variante, adottata ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. n. 47/78 e ss.mm.ii., è costituita dai seguenti elaborati:

- Allegato A – Relazione;
- Allegato B - Norme di Attuazione PS1 – Stralcio;
- Allegato C - Allegati normativi PS1 – Stralcio A10;
- Allegato D - Stralcio cartografico delle Tavole dei Sistemi PS 2.1 - Stato Vigente e Stato Modificato;
- Allegato E - Stralcio cartografico delle Tavole dei Sistemi PS 2.6 - Stato Vigente e Stato Modificato;
- Allegato F - Elenco proprietari delle aree interessate da apposizione di vincolo espropriativo (ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 37/2002);
- Allegato G – Rapporto preliminare di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

Richiamato che:

- le procedure di esproprio sono regolate dalla Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37, “Disposizioni regionali in materia di espropri”; il vincolo espropriativo può essere apposto anche con varianti urbanistiche specifiche;
- come disposto dall'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., sulle varianti specifiche al PRG la Provincia formula osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni, la Provincia esprime altresì il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13 della L. 64/1974 e ss.mm.ii. ed all'art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii.;

Richiamato, altresì, in relazione alla procedura di valutazione ambientale, che:

- rispetto agli adempimenti previsti dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i contenuti della Variante urbanistica in oggetto sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art.1, comma 4, della L.R. 9/2008, sui piani approvati dai Comuni la Provincia è l'autorità competente ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale, come disciplinata dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la Provincia, quindi, in quanto autorità competente, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo la Variante al PRG dalla procedura di VAS cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Dato atto che, in relazione al presente procedimento di Variante:

- con nota registrata al prot. prov.le n. 25320 del 24.06.2016, questa Provincia ha richiesto integrazioni documentali ed individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai fini della decisione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 15272006 e ss.mm.ii. indicando: Azienda USL, A.R.P.A.E., Consorzio di Bonifica della Romagna, Servizio Tecnico di Bacino della regione Emilia Romagna;
- il Comune di Cesena ha trasmesso le integrazioni documentali richieste e convenuto sull'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai fini della valutazione ambientale (assunte al prot. prov.le n. 29717 del 02.08.2016); con medesima nota il Comune ha trasmesso il parere di ARPAE e AUSL sulla variante urbanistica;

Esaminati, attraverso la documentazione trasmessa ed integrata, i contenuti della presente Variante, di cui si riferisce sinteticamente di seguito:

1 - Nuove modifiche cartografiche per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e apposizione di nuovo vincolo espropriativo. Tali opere consistono in:

OO.PP.03 – Realizzazione di canale di scolo delle acque meteoriche in località San Vittore, con allargamento della Via Montale e relativo fosso di regimazione della acque piovane. L'apposizione di vincolo avviene sulle aree funzionali a tali opere (fasce di servitù e manutenzione). L'opera è funzionale alla messa in sicurezza idraulica di parte della frazione di San Vittore;

OO.PP.04 - Allargamento del tratto della Via San Crispino compreso tra le Vie San Cristoforo e l'ingresso dell'insediamento produttivo di commercializzazione materiali edili della Ditta F.lli Bissioni; tale adeguamento viabilistico è necessario per supportare l'ampliamento della Ditta (800 mq. di SUL) già previsto dal PRG, alla scheda Eaz/y di cui all'Allegato Normativo A1; l'apposizione del vincolo avviene in quanto il Comune riconosce un interesse pubblico allo sviluppo delle attività produttive, ma gli oneri espropriativi e di realizzazione dell'intervento sono in carico all'azienda.

2 - Reiterazione di vincoli espropriativi precedentemente apposti e scaduti relativi alle seguenti opere:

OO.PP.02 - parcheggio pubblico lungo Via Ficchio a Martorano; tale opera, introdotta con la variante 1/2008 approvata con delibera C.C. n. 36 del 25.02.2010, è prevista nel piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e, pertanto, necessita di riapposizione del vincolo. Essa è necessaria e utile sia alla residenza, sia quale spazio di sosta per il percorso ciclo-pedonale già realizzato lungo il Savio che collega Cesena a Cervia, sopperendo a situazioni di criticità;

OO.PP.01 – percorso ciclabile di collegamento tra Via Ancona ed il percorso d'argine lungo il fiume Savio, con sottostante di scarico acque bianche. Tale opera, introdotta con la variante 3/2009 approvata con delibera del C.C. n. 149 del 29.07.2010, consegue alla necessità del Consorzio di Bonifica della Romagna di realizzare un nuovo scolmatore del canale Ancona 1° in collegamento col Fiume Savio e dell'area di trasformazione AT 05/16 AT3-AT5 per lo scarico delle acque bianche; le aree funzionali alle due opere, poste in complementarietà, consentono anche la realizzazione della pista ciclabile di collegamento; la riapposizione del vincolo, quindi, è motivata da esigenze di funzionalità idraulica e di rafforzamento ed allargamento della maglia della mobilità ciclo-pedonale;

OO.PP.06 – rotatoria tra Via Farini e V.le Matteotti. L'opera rientra nella programmazione delle opere pubbliche 2017, in particolare alla realizzazione del 2° lotto dei lavori di riqualificazione dell'asse della Via Emilia comprendente la rotatoria; tale opera è funzionale alla messa in sicurezza

dell'incrocio, per cui è necessario riapporre il vincolo già apposto sulla previsione urbanistica di strada già prevista a destinazione pubblica dal PRG 85 e poi dal PRG 2000;

OO.PP.08 - sistemazione di svincoli stradali di innesto delle strade in corrispondenza all'area di trasformazione AT 07/02 – AT3 con la Via Gallo, nella frazione di Borello-Gallo; tali opere sono previste con l'approvazione del PUA (deliberazione G.C. n. 412 del 15/11/2011) e sono necessarie per la messa in sicurezza degli incroci. Gli interventi richiedono la riapposizione del vincolo già disposto con la variante al PRG 3/2009, approvata con atto C.C. n. 149 del 29.07.2010.

3 - Opere infrastrutturali indispensabili alla attuazione di taluni comparti di trasformazione:

OO.PP. 05 - rotonda su Via Boscone. Tale opera è prevista quale opera fuori comparto per l'attuazione del PUA approvato con D.G.C. n. 121 del 15.04.2013 ed in corso di variante, dell'Area di trasformazione 04/10 AT3, in contiguità con il PEEP e con la AT 4/11 AT3. Queste hanno già ceduto la loro parte di area; per il completamento dell'opera è tuttavia necessaria la riapposizione del vincolo espropriativo su parte della rotatoria già prevista a destinazione pubblica dal PRG 85 e poi dal PRG 2000; l'opera concorre al miglioramento ed al sostegno dei flussi di traffico dovuti all'attuazione ed alla contiguità delle previsioni citate;

OO.PP.07 - allargamento di un tratto di Via Chiesa di Pievesestina e di un tratto di Via della Larga. L'intervento rappresenta un'opera fuori comparto cui è subordinata l'attuazione dell'area di trasformazione AT 12/15 AT4a per la quale non è ammesso l'accesso diretto dalla Via Torino; tali opere, richieste dal parere AUSL in sede di approvazione del relativo PUA, richiedono la riapposizione dei vincoli espropriativi già apposti con il PRG 2000.

Esaminati i contenuti del Rapporto preliminare finalizzato alla Verifica di assoggettabilità a V.A.S.:

- in prima istanza il rapporto preliminare è stato elaborato con solo riferimento alle OO.PP. nn. 3 e 4, uniche nuove previsioni comportanti modifica urbanistica; per le restanti opere, essendo la variante finalizzata alla sola reiterazione dei vincoli, il Comune non ha ritenuto necessario sottoporla alla valutazione ambientale (art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- con la richiesta di integrazioni questa Provincia, ha invece ritenuto di potere escludere dalla valutazione le sole opere inserite con la variante PRG 3/2009 (OO.PP. 01 e OO.PP.08) e la variante PRG 1/2008 (OO.PP. 02) in quanto varianti già sottoposte alla procedura di valutazione ambientale di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Comune pertanto ha integrato il rapporto preliminare, sottoponendo a verifica di assoggettabilità anche le previsioni vigenti introdotte con varianti approvate antecedentemente alla entrata in vigore del suddetto D.lgs. 152/2006, quindi le previsioni inerenti le OO.PP. 05, 06, 07;
- la valutazione è svolta in forma prettamente qualitativa e riguarda le principali componenti ambientali e territoriali; la valutazione parte dall'analisi dei sistemi paesaggistici e territoriali in cui le opere verranno ad inserirsi, senza rilevare particolare significatività o rilevanza degli elementi e sistemi di tutela;
- viene evidenziata la limitata entità e la natura delle opere, tale da non generare impatti significativi sulle diverse componenti ambientali;
- talune opere rappresentano condizioni al miglioramento della sicurezza idraulica e viabilistica; in tal senso esse stesse costituiscono condizione alla sostenibilità dei comparti di trasformazione;
- trattasi di opere inserite in territorio urbanizzato o ai margini dello stesso;
- il Comune ritiene pertanto escludibile la variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il Comune ha prodotto la seguente attestazione in ordine alle problematiche geologiche, a firma del Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica, con nota PGN 0062522/2016, in data 13.06.2016:

- *“che le previsioni assunte dalla presente inerenti opere infrastrutturali di limitata entità e/o modifiche di modesto rilievo all'attuale destinazione urbanistica non comportano un'influenza sulle condizioni geologiche rispetto le condizioni già accertate in sede di Variante Generale al PRG”;*

Verificato l'iter amministrativo:

lo strumento urbanistico in oggetto è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14.06.2016, secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/1978. Il Comune ha dichiarato altresì l'avvenuta comunicazione della Variante, in data 09.06.2016, alle seguenti autorità militari:

- Comando 1^ Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
- Comando VI Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari – Bologna;

Verificata la completezza degli atti:

la Variante in oggetto risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria:

- è stata prodotta la dichiarazione del Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica del Comune di Cesena (nota PGN. 0062511/2016 in data 13.06.2016) attestante che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non interessa aree:
 - di cui al titolo IV della legge n. 445 del 09.07.1908 inerente il “Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede”;
 - sottoposte al regime di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 ad oggetto “Vincolo per scopi idrogeologici”;
 - comprese nella zona territoriale omogenea A di cui al D.M. 1444/1968;

Visto il combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;

Verificata l'acquisizione del parere di legge ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori che si riporta così come espresso/rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi del 19.07.2016 (allegato alla nota inviata dal Comune in atti al prot. prov.le n. 29717 del 02.08.2016):

- dall'Az. USL di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica: Parere favorevole;
- da ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena: avanza perplessità sull'intervento OO.PP04 inerente la Ditta Bissioni, che in funzione dell'eliminazione dell'area Pregresso PUA 4 Pievesestina - area Sapro del PRG'85 si verrebbe a trovare quale attività incongrua con il tessuto limotrofo rurale, riservandosi di inviare il parere successivo; nel parere successivamente trasmesso, PGFC ArpaE 9932 del 04.07.2016, esprime parere favorevole alla variante, ad eccezione dell'intervento indicato con la sigla OO.PP04 per il quale non si esprime alcuna osservazione e/o valutazione considerato quanto precedentemente comunicato in merito alla variante al PRG 1/2014 (PGFC 6127 del 12.06.2014 e PGFC 7955 del 29.07.2015).

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;

- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- “Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27.04.2016;

CONSIDERATO:

La variazione delle previsioni insediative proposta con la Variante in oggetto concerne solamente 2 delle opere sopra illustrate, e precisamente:

OO.PP.03 – Realizzazione di canale di scolo delle acque meteoriche in località San Vittore, allargamento della Via Montale a San Vittore e relativo fosso di regimazione delle acque piovane. Per tale opera, vista la natura, l'entità e la finalità, non si evidenziano elementi di incompatibilità con la caratterizzazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi, ossia con i seguenti sistemi:

- Art. 28 A – “aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei”;
- Art. 74 del PTCP – “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola”(Art. A-19 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.);
- Art. 27 - “Zone e d elementi caratterizzati da potenziale instabilità”;

Il rapporto preliminare in particolare evidenzia come la natura alluvionale dei terreni comporta un assetto geologico pienamente compatibile con la natura e tipologia dell'opera, mentre l'allargamento di Via Montale ha una ampiezza strettamente limitata alla formazione dell'opera idraulica. Il

tracciato del nuovo canale di scolo non genera un frazionamento dei fondi in quanto sarà collocato in corrispondenza del confine di proprietà tra due unità poderali. L'opera pertanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, essendo peraltro finalizzata a rafforzare il sistema della rete scolante, da valutarsi positivamente in termini di sicurezza idraulica.

OO.PP.04 - Allargamento del tratto della Via San Crispino compreso tra le Vie San Cristoforo. La sezione stradale, per un tratto lungo 100 mt. circa, verrà portata dagli attuali 6m. ad 11 mt.. per consentire ingresso e uscita dei mezzi pesanti conferenti all'azienda. L'opera comporta anche la regolarizzazione dell'innesto della Via San Crispino su Via San Cristoforo, rendendo appropriato il raggio di curvatura. Tale opera è già riconosciuta necessaria dal PRG (Allegato Normativo A-10) per le possibilità di ampliamento concesse alla Ditta (scheda Eaz/y) secondo le vigenti previsioni.

Verificato che la modifica cartografica e le opere ricadono in:

- art. 28B del PTCP – “Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche”;
- art. 75 del PTCP - Ambito agricolo periurbano (Art. A-20 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.);

non si evidenziano elementi di incompatibilità con la caratterizzazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi.

Nel rapporto preliminare viene in particolare evidenziato come l'opera, già definita come condizione di sostenibilità nella scheda di PRG, consentirà un miglioramento delle condizioni di accessibilità ed immissione sulla viabilità principale. Inoltre il tratto stradale previsto in allargamento è compreso in fascia acustica stradale della Via San Cristoforo ed in classe V “Aree prevalentemente produttive” in quanto precedentemente zonizzata dall'ambito produttivo Pieve 6 rimosso con la variante 1/2014, senza riadeguamento della zonizzazione acustica. Non sono presenti ricettori sensibili.

Il rapporto preliminare ritiene pertanto compatibile la previsione con le condizioni dei luoghi.

Dagli elementi integrativi proposti nel rapporto preliminare riferiti alle previsioni già contenute nel PRG, ma oggetto di reiterazione dei vincoli, emerge quanto segue:

OO.PP.05 – Rotonda su Via Boscone. La rotatoria è già rientrata nella valutazione di sostenibilità del PUA approvato e convenzionato, già oggetto di valutazione da parte della Provincia con deliberazione G.P. n. 84728/342 del 04/09/2012 (PUA AT 04/10 AT3);

OO.PP.06 - Rotatoria tra Via Martini e Viale Matteotti - L'opera rientra nel progetto di riqualificazione della Via Emilia (viale Matteotti) del Piano Integrato della Mobilità (PRIM 2007 – 2015), i cui lavori sono già stati in parte eseguiti (1° lotto). Essa fa parte del 2° lotto programmato per il 2017. L'opera concorre alla messa in sicurezza della intersezione stradale tra Via Farini e Viale Matteotti, sostituendo l'attuale intersezione (riduzione della velocità, smistamento dei flussi). L'opera rientra nel perimetro del territorio urbanizzato e già destinato a viabilità (campitura bianca).

OO.PP.07 – Allargamento Via Chiesa Via Larga – L'intervento rientra nelle condizioni di sostenibilità all'attuazione di sostenibilità del PUA approvato e convenzionato già oggetto di valutazione da parte della Provincia con deliberazione G.P. n. 66415/248 del 01/07/2014 (PUA AT 12/15 AT4a).

Infine, rispetto alle previsioni, anche pregresse, si è verificato che non sono intervenute modifiche alla pianificazione sovraordinata tali da rendere incompatibili le previsioni urbanistiche inerenti le opere da realizzare con la presente variante. A tal proposito si segnala che, a far data dal 01.06.2016, è entrato in vigore il “*Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico*”, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27.04.2016, su cui vigono le misure di salvaguardia, immediatamente cogenti: pertanto le previsioni dovranno fare riferimento alla nuova cartografia e alla normativa aggiornata.

RITENUTO PERTANTO DI POTER FORMULARE:

- le osservazioni in merito alla conformità urbanistica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - il parere di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i. in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
 - la decisione in merito all'assoggettabilità a VAS dei contenuti di variante ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- come riportato rispettivamente ai paragrafi A), B) e C) seguenti;

A) OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.

Stante le considerazioni sopra espresse e verificato che:

- la Variante riguarda unicamente opere infrastrutturali pubbliche e/o di interesse pubblico di modesta entità, delle quali solamente due (OO.PP. 03 e OO.PP.04) in modifica al PRG vigente;
- che tutte le previsioni/opere non comportano nuova edificabilità e che:
 - la variante non incide sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale;
 - la variante non incide sulla dotazione di standard pubblici;

non si ritiene di dover formulare osservazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii..

B) PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Preso atto della attestazione prodotta dal Comune in merito agli aspetti geologici, valutato che la natura e la entità delle modifiche introdotte dalla variante non incidono sulle valutazioni di carattere idrogeologico già effettuate in sede di Variante Generale al PRG e delle successive varianti, questa Provincia, esprime parere favorevole nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione.

C) DECISIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

Ritenuta necessaria la verifica di assoggettabilità anche per le previsioni di cui il Comune intende riproporre il vincolo espropriativo, introdotte nella pianificazione urbanistica in data antecedente l'entrata in vigore della parte II del D.lgs. 152/2006, (ci si riferisce in concreto a quelle introdotte con la Variante Generale 2000 anche a conferma del cosiddetto "pregresso '85" e cioè OO.PP. 05, OO.PP. 06, OO.PP. 07), siano da sottoporre a verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs., così come meglio chiarito nella richiesta di integrazioni (nota prot. prov.le n. 25320 del 24.06.2016);

Tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale consultati ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- ARPAE (PGFC 13847/2016 del 20/06/2016): *"In merito all'oggetto, esaminata la documentazione inoltrata, si ritiene che la variante non debba essere sottoposta a valutazione ambientale strategica"*. La nota di ARPA, per completezza istruttoria, allega il parere già espresso in merito alla L.R. 19/82 e riportato in premessa al presente atto;
- il parere ARPAE, acquisito al prot. prov.le n. 34389 del 20/09/2016, in base a quanto espresso nella nota di Arpae, è valevole anche per gli aspetti legati alla verifica di assoggettabilità per l'azienda Az.AUSL);
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA (PROT. N. 24949/CES/7884 del 16.09.2016): tenuto conto delle precisazioni effettuate in merito a ciascuna opera e ai pareri già rilasciati sui precedenti piani attuativi, esprime il seguente parere: *"Per la variante in oggetto, trattandosi di lievi modifiche alla rete stradale per le quali sarà garantito il rispetto dell'invarianza idraulica (art. 9 P.A.I.) si anticipa, per quanto di competenza che gli interventi non siano da assoggettare alla Valutazione ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs.152/2006"*

(parere acquisito agli atti con prot. prov.le n. 34057 del 16.09.2016);

Evidenziato che tra i soggetti ambientali da consultare era stato individuato anche il Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna (STB) il quale, ad oggi, non ha ancora fatto pervenire il proprio parere;

Verificato più precisamente che l'individuazione del suddetto soggetto (STB) era da riferire alla possibile interferenza con il Fiume Savio per l'opera OO.PP.01; tale opera tuttavia è stata al contempo ritenuta escludibile dalla presente verifica di assoggettabilità in quanto introdotta con la variante PRG 3/2009, variante già sottoposta alla procedura di valutazione ambientale di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; con ciò può ritenersi non più necessaria l'acquisizione, da parte della Provincia, di tale parere;

Valutata, in rapporto alla entità e natura delle opere della Variante in oggetto, complessivamente esaustiva la trattazione contenuta nel rapporto preliminare e nelle relative integrazioni;

Ritenuto:

- di poter convenire con la stessa amministrazione procedente sulla non assoggettabilità della presente variante a procedura di VAS, esclusa anche dagli stessi soggetti ambientali;
- conseguentemente non necessario consultare l'Amministrazione procedente in merito agli esiti della presente procedura di valutazione ambientale in adempimento al c. 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
- di dover segnalare al Comune l'intervenuto *“Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico”* adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27.04.2016, e a tener conto di tutte le indicazioni fornite dai pareri dei soggetti ambientali individuati;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Segretario Generale in sostituzione del Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari opportunità in merito alla regolarità contabile;

DECRETA

1 - Di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. sulla *“Variante al P.R.G. 2000 - n.2/2016 - Opere pubbliche e di pubblico interesse, adottata con delibera*

di C.C. n.29 del 28.04.2016 ai sensi dell'art.41 della L.R. n.20/2000 e ss.mm.ii. e dell'art.15 della L.R. n.47/78 e ss.mm.ii.” del Comune di Cesena;

2 - di esprimere sulla suddetta variante parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii. sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

3 - di escludere i contenuti della Variante in oggetto dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., segnalando al Comune di tener conto di tutte le indicazioni fornite dai pareri dei soggetti ambientali individuati e dell'intervenuto “*Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico*”, adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27.04.2016;

4 - di trasmettere il presente atto al Servizio Associato Pianificazione Territoriale di questa Provincia ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 35575 del 30/09/16)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

| La sottoscritta Francesca Bagnato dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

| La sottoscritta Patrizia Pollini - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ La sottoscritta Francesca Bagnato esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 30-09-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
in sostituzione del Dirigente del Servizio
Associato Pianificazione Territoriale

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 30/9/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Mauro Maredi

| Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA